

Prot. n. p. 1839

Roma, 4 aprile 2025

A TUTTE LE ASSOCIATE

Oggetto: Normativa fringe benefit – Nuova presentazione emendamento

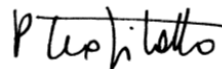
Nella nostra circolare odierna si evidenziava l'attesa degli auspicati interventi legislativi, continuamente sollecitati da ANIASA in sinergia con UTOPIA.

In tema informiamo che l'emendamento di regolarizzazione della annosa questione sul regime temporale della normativa sul fringe benefit, precedentemente dichiarato inammissibile, è stato presentato questo pomeriggio nei lavori di conversione in legge del DL Bollette dai relatori On. Caramanna (Fdl) e Barabotti (Lega).

L'emendamento, di cui trascriviamo di seguito il testo, sarà esaminato nei primi giorni della prossima settimana.

Nel far riserva di aggiornamenti sul tema, inviamo cordiali saluti.

Pietro Teofilatto
Direttore Area Fisco ed Economia



AC 2281

EMENDAMENTO ALL'ART. 6

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

«**48-bis.** Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.10 I Relatori